



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del
**Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
(COMITATO FAO)**
per gli esercizi **2009** e **2010**
(alla data del 31 maggio 2010)

Relatore: Consigliere Antongiulio Martina

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 108/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 novembre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale il Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (COMITATO FAO) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i documenti contabili trasmessi dall'Ente, relativi agli esercizi finanziari 2009 e 2010 (01.01-31.05.2010), corredati dalle note integrative e relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere Antongiulio Martina e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2009 nonché per l'esercizio 2010 sino al 31 maggio 2010 (data di soppressione dell'Ente disposta dall'articolo 7, ventesimo comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122);

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa ai suddetti esercizi emerge che:

gli esercizi 2009 e 2010 (01.01-31.05) sono stati connotati da una limitata operatività dell'Ente conseguente anche alla progressiva riduzione del contributo a carico del bilancio dello Stato, che costituiva la quasi totalità delle entrate;

la rappresentazione contabile dei fatti gestionali evidenzia numerose criticità avuto in particolare riguardo all'inesatta indicazione degli importi ed alla loro non corretta imputazione;

nella frazione di anno compresa fra l'inizio del 2010 e la data di soppressione dell'ente vi è stato un notevole aumento delle spese per l'acquisizione di servizi e, pertanto, dei costi della produzione, a fronte di una parimenti rilevante riduzione del contributo statale e, pertanto, delle entrate e del valore della produzione, donde è conseguita una riduzione dell'avanzo di amministrazione e del patrimonio netto, pari, alla data di soppressione dell'ente, ad euro 503.553;

ritenuto che assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati dalle note integrative e relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni del collegio sindacale – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2009 e 2010 (01.01.-31.05.2010) – corredati dalle note integrative e relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni del collegio sindacale – del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Antongiulio Martina

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE
PER IL COLLEGAMENTO FRA IL GOVERNO ITALIANO E L'OR-
GANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE
E L'AGRICOLTURA (COMITATO FAO) PER GLI ESERCIZI 2009
E 2010 (01.01-31.05.2010)

S O M M A R I O

| | | |
|--|------|----|
| Premessa | Pag. | 15 |
| 1. Profili ordinamentali e quadro normativo di riferimento | » | 16 |
| 2. Organi | » | 17 |
| 3. Personale | » | 22 |
| 4. Attività | » | 24 |
| 5. Ordinamento contabile | » | 25 |
| 6. I rendiconti generali | » | 26 |
| 7. Le risultanze della gestione finanziaria | » | 27 |
| 8. La situazione amministrativa | » | 37 |
| 9. Il conto economico | » | 38 |
| 10. Lo stato patrimoniale | » | 41 |
| 11. Osservazioni conclusive | » | 43 |

PAGINA BIANCA

Premessa

Il presente referto, reso a norma dell'art. 7 della L. 21 marzo 1958 n. 259, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato FAO) per l'esercizio 2009 nonché per il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio 2010 ed il 31 maggio 2010, data di soppressione dell'Ente.

Per gli esercizi precedenti questa Corte ha riferito al Parlamento, da ultimo, con relazione, deliberata in data 12.02.2010, relativa agli esercizi dal 2006 al 2008.¹

¹ Atti parlamentari - XVI legislatura - Camera dei deputati - doc. XV n. 171

1. Profili ordinamentali e quadro normativo di riferimento

Con riferimento all'ordinamento del Comitato, istituito dal D.Lgs. 07.05.1948 n. 1182 (ratificato con L. 17.04.1956 n. 561), con la funzione "di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati", nelle loro relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura "ed eventualmente con altri analoghi istituti internazionali", nonché "di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti", la Corte ha ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, cui si rinvia.

L'art. 7, ventesimo comma, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (pubblicato nella G.U. del 31.05.2010) convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, ha disposto la soppressione degli enti di cui all'allegato 2 ed il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati alle amministrazioni corrispondentemente indicate.

Nel novero degli enti di cui all'allegato 2 figura, appunto, il Comitato FAO, che, pertanto, è stato soppresso a decorrere dalla data del 31.05.2010, di entrata in vigore del cit. D.L. con devoluzione dei relativi compiti, a termini dello stesso allegato, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali².

L'art. 14, comma 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che la citata disposizione normativa di cui all'art. 7, ventesimo comma, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione³⁻⁴.

² Nei precedenti referti di questa Corte era stata prospettata l'opportunità della soppressione dell'Ente in quanto reputato non idoneo alla realizzazione dei fini istituzionali, che avrebbero potuto essere perseguiti, a minor costo, dalle strutture del Ministero competente.

Con il precedente referto, relativo agli esercizi 2006, 2007 e 2008, si era, inoltre, rilevato come il Comitato avrebbe dovuto considerarsi soppresso, a termini dell'art. 26 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, a decorrere dal 20 novembre 2008, con conseguente subingresso del Ministero vigilante nei relativi rapporti attivi e passivi e che, peraltro, nel senso della permanenza in vita del Comitato, che aveva continuato ad operare anche successivamente alla suddetta data, sembrava deporre, fra l'altro, la sua espressa contemplazione all'art. 6 del regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche, agricole alimentari e forestali approvato con D.P.R. 22 luglio 2009 n. 129.

Ogni questione in proposito deve, peraltro, intendersi superata dall'intervento normativo di cui all'art. 7, ventesimo comma, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 che ha disposto la soppressione dell'ente (*scilicet*: dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge).

³ Sullo stato di attuazione del processo di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, cfr. deliberazione n. 1/2012/G del 24.02-08.03.2012 ed allegata relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato che, con riferimento al Comitato FAO, ha rilevato che "il processo di soppressione e, in particolare la fase di chiusura, sembrano attuati con una certa lentezza della quale non sono esplicitate le ragioni" e che "non del tutto chiara è l'intestazione della competenza successivamente alla soppressione, né in alcun modo specificato il livello di adempimento delle medesime".

⁴ A termini dell'art. 7, ventesimo comma, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, "le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo".